



COMUNE DI MORTEGLIANO

Piazza Verdi 10 – 33050 - Mortegliano (UD). Tel. 0432/826811

P. IVA 00677260309 - C.F. 80006650305.

OGGETTO: DECRETO LEGGE 157/2020 del 18 dicembre 2020.

Per opportuna conoscenza si riporta sinteticamente quanto stabilito dal quadro normativo vigente integrato con il Decreto Legge n.157 del 18 dicembre 2020.

Si fa seguito all'ordinanza pari categoria del 12.12.2020, avente per oggetto "**Decreto Legge 2 dicembre 2020, nr. 158**: Disposizioni urgenti per affrontare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19. **DPCM 3 dicembre 2020**: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID. **Ordinanza Regionale contingibile ed urgente nr. 45/PC del 5 dicembre 2020**: ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Come noto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre u.s., considerata la rapida evoluzione della situazione epidemiologica, ha previsto un regime differenziato di misure di contenimento sul territorio nazionale attraverso l'individuazione di tre aree di rischio, note come *area gialla, arancione e rossa*, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuna delle quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive, diversificando, infatti, le misure di contenimento in relazione ai diversi scenari epidemiologici presenti sul territorio nazionale, nonché prevedendo, oltre alle misure urgenti di contenimento del contagio applicabili sull'intero territorio nazionale (art. 1), ulteriori e specifiche misure di contenimento per aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di "ELEVATA **GRAVITÀ**" e da un livello di rischio alto (art. 2), nonché ulteriori e specifiche misure di contenimento per aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di "**MASSIMA GRAVITÀ**" e da un livello di rischio alto (art. 3).

Ne consegue che alcune disposizioni contenute nel provvedimento sono rivolte a limitare ulteriormente le occasioni di concentrazione ed aggregazione di persone, tenuto conto che tali circostanze possono favorire un'attenuazione del grado di osservanza sia delle misure relative al distanziamento interpersonale, sia del generale **divieto di assembramento**.

Il quadro normativo precedentemente descritto, viene ora integrato **dal Decreto Legge 18 dicembre 2020, nr. 172** che introduce ulteriori misure di contenimento per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19, con particolare riferimento al periodo delle festività di fine anno.

Il provvedimento in parola, in combinato disposto con il DPCM del 3 dicembre 2020 estende, infatti, **per il periodo compreso tra 24 dicembre ed il 6 gennaio**, a tutto il territorio nazionale l'ambito di applicabilità degli articoli 2 e 3 del DPCM 3 dicembre 2020, sulla base della distinzione tra giornate festive e feriali.

In particolare, sancisce la norma, nelle giornate prefestive e festive comprese tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio (**24/12; 25/12; 26/12; 27/12; 31/12; 01/01; 02/01; 03/01; 05/01; 06/01**) saranno applicate su tutto il territorio nazionale le misure di contenimento previste **dall'articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020** (ulteriori e specifiche misure di contenimento per aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di "**MASSIMA GRAVITÀ**" e da un livello di rischio alto e, nello specifico:

1. Divieto di spostamento in entrata/uscita dai territori delle Regioni/Comuni, nonché all'interno dei medesimi territori salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Restano consentiti gli spostamenti per lo svolgimento della didattica in presenza, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito è consentito se necessario a raggiungere territori non soggetti a restrizioni. I motivi che



COMUNE DI MORTEGLIANO

Piazza Verdi 10 – 33050 - Mortegliano (UD). Tel. 0432/826811

P. IVA 00677260309 - C.F. 80006650305.

giustificano gli spostamenti dovranno essere riportati nel modello di **autocertificazione**.

2. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 23 del DPCM, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei centri commerciali purchè sia consentito l'accesso esclusivamente alle sole predette attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1 , comma 10 ff). Restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività, i mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, le farmacie e le parafarmacie.
3. Sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e dei catering continuativi, Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22:00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi ubicati nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti.
4. Sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere termali, nonché gli sport di contatto, oltre agli eventi organizzati da enti di promozione sportiva.
5. Possibilità di svolgere attività motoria **in prossimità della propria abitazione**, purchè nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' consentita l'attività sportiva all'aperto e in forma individuale.
6. Svolgimento delle attività didattiche e scolastiche a distanza ad eccezione della scuola dell'infanzia e primaria.
7. Sospensione della frequenza ad attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fatto salvo il proseguimento di tali attività a distanza.
8. Sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell'allegato 24.
9. Limitazione della presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro se non necessaria ed incentivazione dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Relativamente alle restanti giornate del medesimo periodo **(28/12; 29/12; 30/12; 04/01)** saranno, invece, applicate sull'intero territorio nazionale le misure di contenimento previste **dall'articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020** (ulteriori e specifiche misure di contenimento per aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **"ELEVATA GRAVITA"** e da un livello di rischio alto) e, nello specifico:

1. Divieto di spostamento in entrata/uscita dai territori delle Regioni/Comuni indicate, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Restano consentiti gli spostamenti per lo svolgimento della didattica in presenza, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito è consentito se necessario a raggiungere territori non soggetti a restrizioni. I motivi che giustificano gli spostamenti dovranno essere riportati nel modello di **autocertificazione**.
2. Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un Comune diverso da quello di Residenza, domicilio □ abitazione, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità.
3. Sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e dei catering continuativi. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, **fino alle 22:00, la ristorazione con asporto** con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi ubicati nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti.

Il quadro normativo tratteggiato dal D.L. 172/2020 prevede alcune eccezioni, consentendo nello specifico:



COMUNE DI MORTEGLIANO

Piazza Verdi 10 – 33050 - Mortegliano (UD). Tel. 0432/826811

P. IVA 00677260309 - C.F. 80006650305.

- a) gli spostamenti tra Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- b) lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 05:00 e le 22:00, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale ed alle persone disabili o non autosufficienti non conviventi.

Le giornate **dal 21 al 23 dicembre** vedranno, infine, l'applicazione del **Decreto Legge 2 dicembre 2020, nr. 158**, sempre in combinato disposto con il **DPCM 3 dicembre 2020**, in relazione all'appartenenza ad una delle tre aree di rischio rispettivamente previste dagli articoli 1 -2 -3 del DPCM del 3 dicembre, sulla base del quadro epidemiologico presente in Regione. In tale specifico contesto, la Regione Friuli Venezia Giulia è inserita nell'ambito di:

Aree a rischio moderato "zonagialla", all'interno della quale si applicano genericamente le misure di contenimento di cui al **Decreto Legge 2 dicembre 2020, nr. 158, all'art. 1 DPCM 3 dicembre 2020**, oltre al **divieto di spostamento dalle 22:00 alle 07:00** **per il giorno 01.01.2021 del giorno successivo**, se non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (**da riportare nell'autocertificazione**) raccomandandosi, per la restante parte della giornata di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati salvo che per esigenze di studio, lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, nonché **dell'Ordinanza Regionale contingibile ed urgente nr. 45/PC del 5 dicembre 2020**.

Nell'ottica della modulazione dei servizi sopra citata e ferma restando la competenza a contestare le sanzioni previste nel caso di violazione alle disposizioni di legge vigenti nello svolgimento dell'attività istituzionale, i Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Udine vorranno comunicare a questo Ufficio di Gabinetto eventuali criticità presenti nell'ambito territoriale di competenza, correlate a situazioni di carattere eccezionale e contingente, che facciano temere o sussistere perturbamenti all'ordine pubblico, per la predisposizione di servizi di ordine e sicurezza pubblica dedicati.

Per quanto premesso, con la presente ordinanza si dispongono i seguenti servizi di ordine e sicurezza pubblica **dal 21 al 27 dicembre 2020**, finalizzati al controllo del rispetto delle misure di contenimento disposte dal richiamato provvedimento normativo.